



17/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14767 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 6 giugno 2024, proposto da A. T., nata a omissis il omissis, deceduta a omissis il omissis;

CONTRO il Ministero dell'economia e delle finanze, costituito in proprio e domiciliato presso la sede di Trieste della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia, in via del Teatro Romano, n. 17, p.e.c. rts-ts.rgs@pec.mef.gov.it;

AVVERSO <il provvedimento di "Recupero credito erariale sulla partita di iscrizione n. 5824333/A, intestata alla signora T. A. e notifica determinazione di revoca" del 29 giugno 2023, notificato all'interessata a mezzo racc. A/R il 20 luglio 2023>.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITA, alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Luciano Vegnaduzzo, la dott.ssa Antonella Bertoni per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritenuto in

FATTO

I. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, presente anche la parte resistente in persona della dott.ssa Antonella Bertoni, la difesa della parte ricorrente – avv. Vito Di Trapani, con studio in Udine, via Dante, n. 16, p.e.c. vito.ditrapani@avvocatiudine.it - ha dichiarato il decesso della sua assistita, presentando contestualmente copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Bagnaria Arsa il 23 settembre 2024.

In quella sede, il giudice ha, quindi, dichiarato interrotto il processo.

II. Con decreto dell'8 aprile 2025, comunicato alla parte resistente il giorno seguente, è stata fissata l'odierna udienza per l'accertamento dell'avvenuta estinzione del processo medesimo.

III. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, la rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha riferito che non risulta alcun atto di riassunzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. L'articolo 108 c.g.c. – dopo aver previsto, al comma 2, che se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 (cioè la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti – al comma 3 dispone che dal momento di tale dichiarazione o

notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

L'articolo 109, comma 6 c.g.c. prevede, poi, che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

L'articolo 111 dello stesso codice, al comma 1, dispone, infatti, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

Il successivo comma 4 prevede, infine, che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

2. Orbene, l'interruzione del processo è stata dichiarata in pubblica udienza il 10 dicembre 2024 (come descritto in fatto, *supra*, *sub I*) e, decorsi oltre tre mesi, il processo medesimo non è stato proseguito né riassunto, sicché ne va dichiarata l'estinzione.

3. Ai sensi dell'articolo 111, comma 8 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

i) dichiara estinto il processo;

ii) nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.

